

Capitolo 2: Promozione della cinematografia

Sezione 1: Settori di promozione

Art. 3 Creazione cinematografica svizzera

La Confederazione sostiene l'irradiamento culturale, l'efficienza economica, la continuità e le possibilità di espansione della produzione cinematografica svizzera indipendente. A tal fine può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme all'elaborazione di progetti, alla realizzazione e alla commercializzazione di:

- film svizzeri;
- film coprodotti con l'estero.

Art. 4 Pluralità e qualità dell'offerta cinematografica

Per promuovere la pluralità culturale e linguistica nonché la qualità dell'offerta cinematografica la Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme, segnatamente in favore della distribuzione, della proiezione pubblica e della diffusione.

Art. 5 Cultura cinematografica

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme per favorire:

- la diffusione della cultura cinematografica e la sensibilizzazione nei confronti del cinema;
- i festival cinematografici che forniscono un contributo importante alla cultura cinematografica nazionale o internazionale;
- l'archiviazione e il restauro di film;
- la collaborazione fra i vari settori della cinematografia;
- altre istituzioni e iniziative che contribuiscono in modo importante a mantenere e a sviluppare la produzione, la cultura e l'innovazione cinematografiche in Svizzera;
- la cooperazione internazionale nel settore cinematografico.

Art. 6 Formazione professionale e formazione permanente

La Confederazione può accordare aiuti finanziari o fornire un sostegno sotto altre forme alla formazione professionale e alla formazione permanente delle persone occupate nella cinematografia.

Sezione 2: Strumenti di promozione

Art. 7 Riconoscimenti

La Confederazione può assegnare premi o altre distinzioni per contributi eccezionali alla produzione e alla cultura cinematografiche.

Art. 8 Promozione della cinematografia selettiva e legata al successo

Possono essere assegnati aiuti finanziari sulla base di criteri legati alla qualità (promozione selettiva) o al successo (promozione legata al successo). Il Dipartimento competente³ (Dipartimento) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all'obbligo di reinvestire, e la procedura.

Art. 9 Delega della promozione della cinematografia

¹ La Confederazione può delegare a un'istituzione di diritto privato un settore della promozione della cinematografia se terzi forniscono a tale promozione un contributo importante.

² Il Consiglio federale decide nel singolo caso sul principio della delega. Il Dipartimento stabilisce le condizioni quadro e designa i rappresentanti della Confederazione.

³ La Confederazione conclude con l'istituzione un contratto di prestazioni che disciplina gli obblighi delle parti. Il contratto di prestazioni prevede un tribunale arbitrale che decide in via definitiva le controversie fra l'organizzazione e gli aventi diritto.

Art. 10 Contratti di prestazioni

La Confederazione può concludere un contratto di prestazioni con persone giuridiche che ricevono regolarmente aiuti finanziari.

Sezione 3: Principi della promozione e valutazione

Art. 11 Principi della promozione

¹ Il Dipartimento disciplina la promozione della cinematografia definendone i principi.

² I principi sono definiti per ogni singolo settore della promozione conformemente agli articoli 3-6 e, per i riconoscimenti, conformemente all'articolo 7. Essi indicano gli obiettivi prefissati, gli strumenti di promozione e i criteri determinanti.

³ I principi della promozione sono stabiliti per un periodo tra i tre e i cinque anni.

Art. 12 Valutazione

¹ L'adeguatezza e l'efficacia dei principi e degli strumenti della promozione sono verificate regolarmente.

² I risultati della valutazione sono pubblicati.

³ Il Dipartimento disciplina la procedura di valutazione.

Sezione 4: Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

Art. 13 Forme dell'aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi a fondo perso, contributi in conto interessi, fidejussioni o prestiti a rimborso condizionato.

Art. 14 Decisioni sugli aiuti finanziari e sulle altre forme di sostegno

¹ Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari e di altre forme di sostegno sono prese dall'Ufficio federale competente⁴ (Ufficio).

² Nei settori in cui non dispone delle necessarie conoscenze tecniche, l'Ufficio fa esaminare le domande da commissioni d'esperti o da esperti incaricati.

³ Le decisioni in merito all'assegnazione di aiuti finanziari possono essere impugnate presso il Dipartimento. L'apprezzamento non è censurabile.

Art. 15 Concessione e ripartizione dei mezzi

¹ L'Assemblea federale autorizza, con un decreto federale semplice, un limite di spesa pluriennale per la promozione della cinematografia di cui agli articoli 3 e 4.

² Gli introiti risultanti dalla tassa destinata alla promozione della pluralità dell'offerta, i contributi degli enti televisivi ed eventuali contributi e donazioni di terzi sono iscritti nel conto finanziario e impiegati a destinazione vincolata per la promozione della cinematografia.

³ L'Ufficio ripartisce ogni anno i mezzi a disposizione tra i settori di promozione conformemente agli articoli 3-6. Nel fare ciò tiene conto dei principi della promozione e fissa per ogni settore gli importi massimi che possono essere assegnati per i singoli progetti.

Sezione 5: Esclusione dalla promozione cinematografica

Art. 16

¹ Non ricevono alcun aiuto finanziario i film realizzati:

- a. a scopo pubblicitario;
- b. con una finalità essenzialmente didattica;
- c. su ordinazione.

² Sono esclusi da qualsiasi forma di promozione segnatamente i film che:

- a. ledono la dignità umana;
- b. propongono un'immagine avvilente dell'uomo o della donna o di persone appartenenti a un gruppo determinato;
- c. esaltano o minimizzano la violenza;
- d. hanno un carattere pornografico.

Capitolo 3:

Prescrizioni sulla promozione della pluralità dei film proiettati in pubblico

Sezione 1: Provvedimenti a favore della pluralità dell'offerta

Art. 17 Principio

¹ Le imprese di distribuzione e di proiezione sono tenute a dare il proprio contributo alla pluralità dell'offerta nell'ambito della loro attività per mezzo:

- a. della loro politica aziendale;
- b. dei provvedimenti del settore.

² Tra i provvedimenti concertati dal settore figurano segnatamente gli accordi con i quali le imprese di distribuzione e di proiezione, rispettivamente le loro associazioni, si impegnano a strutturare la programmazione in una determinata regione, curando per quanto possibile la pluralità e la qualità dell'offerta cinematografica.

³ Prima di concordare un provvedimento volto a migliorare la pluralità dell'offerta o il pluralismo linguistico le associazioni coinvolte danno al Dipartimento la possibilità di esprimere un parere.

Art. 18 Pluralità dell'offerta

La pluralità dell'offerta in una regione è garantita se, tenendo conto del numero delle sale di proiezione e della grandezza della regione, i film proiettati provengono in quantità sufficiente da Paesi diversi e appartengono a generi e stili diversi.

⁴ Attualmente l'Ufficio federale della cultura.

Art. 19 Pluralismo linguistico

¹ I film sostenuti dalla Confederazione devono essere disponibili in più di una lingua nazionale.

² Un'impresa può distribuire un film in prima visione soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni linguistiche commercializzate in Svizzera.

Art. 20 Valutazione e miglioramenti

¹ Periodicamente, sulla scorta dei dati forniti conformemente all'articolo 24, l'Ufficio valuta l'efficacia delle attività e dei provvedimenti di cui all'articolo 17. Pubblica i risultati della valutazione e dà al settore, in particolare alle associazioni che hanno concertato accordi secondo l'articolo 17 capoverso 3, la possibilità di esprimere un parere.

² Se nell'ambito della valutazione constatata che in una determinata regione non vi è pluralità d'offerta, l'Ufficio invita le imprese di distribuzione e di proiezione interessate a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta, impartendo loro un termine adeguato.

³ L'attuazione dei mandati di cui all'articolo 17 capoverso 3 affidati alle imprese di distribuzione e di proiezione compete all'associazione responsabile. Quest'ultima prende di propria iniziativa i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta entro un termine adeguato.

Sezione 2: Tassa volta a promuovere la pluralità dell'offerta

Art. 21 Tassa

¹ Se entro un termine adeguato non viene ripristinata una situazione conforme alla legge, la Confederazione può riscuotere una tassa. Il Dipartimento decide in merito alla sua riscossione dopo aver consultato le cerchie interessate e la Commissione del cinema (art. 25).

² L'importo della tassa ammonta al massimo a 2 franchi per ingresso; essa è riferita agli ingressi realizzati in una determinata regione dalle imprese di distribuzione e di proiezione interessate. Fatto salvo l'articolo 22, quest'ultime si assumono la tassa ciascuna per metà.

³ I proventi della tassa, dopo deduzione dei costi d'esecuzione, sono destinati alla promozione della pluralità dell'offerta nella distribuzione e nella proiezione pubblica nella regione in cui la tassa è stata percepita.

⁴ La tassa può essere percepita fino a che sarà ripristinata una situazione conforme alla legge.

Art. 22 Esenzione dalla tassa

¹ Le imprese di distribuzione e di proiezione possono farsi esentare dal versamento della tassa impegnandosi formalmente nei confronti della Confederazione a fornire un contributo speciale a favore della pluralità e della qualità dell'offerta cinematografica in una determinata regione.

² In caso di inadempimento colpevole dell'obbligo di cui al capoverso 1 la tassa è sempre dovuta.

Sezione 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Art. 23 Obbligo di registrazione

¹ Chiunque, a titolo professionale, proietta in pubblico o distribuisce film per la proiezione in pubblico, deve, prima di intraprendere l'attività, iscriversi in un registro pubblico della Confederazione.

² Può figurare nel registro soltanto chi ha il domicilio o la sede in Svizzera.

³ Se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione devono essere domiciliati in Svizzera. I cambiamenti del personale direttivo devono essere comunicati all'Ufficio.

Art. 24 Obbligo di notifica

¹ Le imprese di produzione sostenute notificano ogni anno i titoli e i dati tecnici dei film da esse prodotti, nonché i risultati ottenuti in Svizzera e all'estero con la loro commercializzazione.

² Le imprese di distribuzione notificano mensilmente i titoli dei film distribuiti, i luoghi di proiezione, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

³ Le imprese di proiezione delle città chiave notificano settimanalmente - le altre imprese di proiezione, mensilmente - i titoli dei film proiettati, gli schermi sui quali vengono proiettati, nonché, per ogni film e per ogni schermo, il numero di ingressi realizzati.

⁴ Le comunicazioni sono rivolte alla Confederazione o ad un'organizzazione da lei riconosciuta.

⁵ I dati di cui ai capoversi 2 e 3 sono pubblicati periodicamente.

Capitolo 4: Commissioni

Art. 25 Commissione federale della cinematografia

¹ Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale della cinematografia (Commissione del cinema) che offre consulenza alle autorità in tutte le questioni

importanti riguardanti la cultura e la politica cinematografiche nonché l'esecuzione della presente legge.

² La Commissione del cinema dev'essere consultata segnatamente in merito:

- a. alle disposizioni d'esecuzione della presente legge, ai principi della promozione e ai piani di ripartizione;
- b. alla valutazione dei principi e degli strumenti di promozione;
- c. ai risultati delle valutazioni sulla pluralità dell'offerta e la pluralità linguistica.

³ Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione del cinema. Ne nomina il presidente e i membri.

⁴ Il Dipartimento disciplina l'organizzazione e la procedura. Può istituire comitati, composti da membri della Commissione del cinema, e affidare loro compiti particolari.

Art. 26 Commissioni d'esperti

¹ Il Dipartimento istituisce commissioni di esperti incaricate di esaminare le domande di aiuti finanziari.

² Disciplina l'organizzazione e la procedura.

Capitolo 5: Disposizioni penali

Art. 27 Infrazioni all'obbligo di registrazione

¹ Chiunque, intenzionalmente, non adempie l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 23, è punito con la multa.

² In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 28 Infrazione all'obbligo di notifica

¹ Chiunque, come membro della direzione di un'impresa soggetta all'obbligo di notifica, omette di notificare i dati che egli ha l'obbligo di notificare conformemente all'articolo 24 oppure fornisce intenzionalmente false informazioni in proposito, nonostante sia stato diffidato, è punito con la multa.

² In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 29 Infrazioni alla prescrizione sul pluralismo linguistico

¹ Chiunque, intenzionalmente, distribuisce in prima visione commerciale un film per il quale un'impresa registrata ha già acquisito i diritti nello stesso settore di commercializzazione (art. 19 cpv. 2), è punito con la multa.

² In caso di infrazione continuata, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 30 Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse

¹ Chiunque, intenzionalmente, sottrae una tassa secondo l'articolo 21 o procura a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito, è punito con la multa fino al triplo dell'importo in questione.

² Se l'infrazione è commessa per negligenza, la pena è la multa fino all'importo in questione.

³ Se non è possibile stabilirlo precisamente, l'importo della tassa viene stimato.

⁴ Il tentativo di procacciare a sé o a un terzo un vantaggio fiscale illecito relativo al pagamento della tassa è punibile.

Art. 31 Competenza in materia penale

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo.

² L'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio è il Dipartimento.

Capitolo 6: Procedura e cooperazione internazionale

Art. 32 Procedura e rimedi giuridici

La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968⁶ sulla procedura amministrativa e della legge federale del 16 dicembre 1943⁷ sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 33 Cooperazione internazionale

Per promuovere le relazioni internazionali nel settore cinematografico, il Consiglio federale può stipulare accordi di diritto internazionale o contratti di diritto privato riguardanti in particolare:

- a. le coproduzioni;
- b. la partecipazione finanziaria a produzioni internazionali;
- c. la promozione di film;
- d. iniziative culturali nel settore cinematografico;
- e. la partecipazione finanziaria a provvedimenti di promozione internazionali.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 34 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione, sempre che la presente legge non indichi un'altra istanza.

² Può delegare taluni compiti a organizzazioni private.

Art. 35 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 28 settembre 1962⁸ sulla cinematografia è abrogata.

Art. 36 Modifica del diritto vigente

I seguenti testi di legge sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 1943⁹ sull'organizzazione giudiziaria

Art. 100 cpv. 1 lett. q

...

2. Legge federale del 21 giugno 1991¹⁰ sulla radiotelevisione

Art. 31 cpv. 2 lett. d nonché e

...

3. Legge federale del 9 ottobre 1992¹¹ sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Art. 12 cpv. Ibis

...

Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° agosto 2002¹²

⁸ [RU 1962 1789, 1969 784 II cpv. 1 n. 6, 1970 509, 1974 1857 all. n. 4, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857 all. n. 7, 1992 288 all. n. 18]

⁹ RS 173.110. La modificazione qui appresso è inserita nella LF menzionata.

¹⁰ RS 784.40. La modificazione qui appresso è inserita nella LF menzionata.

¹¹ RS 231.1. La modificazione qui appresso è inserita nella LF menzionata.

¹² DCF del 3 lug. 2002 (RU 2002 1914).

Ordinanza sulla cinematografia (OCin)

del 3 luglio 2002 (Stato 23 luglio 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 2001¹ sul cinema (legge),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- la valutazione della pluralità dell'offerta dei film proiettati in pubblico nelle diverse regioni cinematografiche della Svizzera;
- l'introduzione di una tassa di promozione;
- la registrazione delle imprese di distribuzione e di proiezione nonché la comunicazione di dati relativi ai film proiettati;
- la composizione della Commissione federale della cinematografia.

Art. 2 Definizione di regione cinematografica

Per regione cinematografica si intende un gruppo di sale di proiezione in concorrenza per un pubblico cinematografico proveniente dalla stessa area geografica.

Capitolo 2:

Provvedimenti a favore della promozione della pluralità dell'offerta cinematografica

Sezione 1: Valutazione della pluralità dell'offerta

Art. 3 Valutazioni

¹ L'Ufficio federale della cultura (Ufficio) procede annualmente a valutare la pluralità dell'offerta nelle singole regioni cinematografiche.

² Qualora sia fondato supporre che fatti particolari riducano la pluralità dell'offerta in una data regione cinematografica, l'Ufficio procede a una valutazione intermedia.

³ L'Ufficio procede a inoltre a una valutazione intermedia qualora le imprese di distribuzione o di proiezione di una regione cinematografica o l'associazione responsabile di un accordo di cui all'articolo 17 capoverso 2 della legge ne facciano richiesta.

Art. 4 Consultazioni per le valutazioni

¹ L'Ufficio offre la possibilità di prendere posizione in merito alle valutazioni ai seguenti rappresentanti della cinematografia:

- a. alle associazioni responsabili di un accordo ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 della legge;
- b. alle imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno firmato alcun accordo;
- c. alle associazioni svizzere delle imprese di distribuzione e di proiezione;
- d. a importanti organizzazioni professionali e culturali della cinematografia.

² Il termine per la presa di posizione è di 90 giorni nel caso della valutazione annuale, di 60 nel caso di una valutazione intermedia ai sensi dell'articolo 3 capoversi 2 e 3.

Art. 5 Invito a ripristinare la pluralità dell'offerta

¹ L'Ufficio invita per scritto le associazioni responsabili di accordi e le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata che non hanno concluso accordi a prendere i provvedimenti necessari per ripristinare la pluralità dell'offerta.

² L'Ufficio indica contemporaneamente la data in cui il ripristino della pluralità dell'offerta è sottoposto a una valutazione successiva.

Sezione 2: Tassa di promozione

Art. 6 Mandato per l'introduzione della tassa

¹ Qualora la valutazione successiva indichi che la pluralità dell'offerta nella regione cinematografica interessata non è migliorata in modo decisivo, l'Ufficio può chiedere al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) l'introduzione di una tassa. Nella domanda l'Ufficio precisa l'ammontare della tassa e la prevista destinazione dei proventi conformemente all'articolo 21 capoverso 3 della legge.

² Prima di decidere il Dipartimento consulta le cerchie interessate e la Commissione federale della cinematografia. Il termine della consultazione è di 60 giorni.

Art. 7 Calcolo della tassa

Il Dipartimento stabilisce l'importo della tassa in base al numero previsto di ingressi sottoposti a tassa e in base ai costi, inclusi i costi amministrativi, dei provvedimenti volti a ripristinare la pluralità dell'offerta in una determinata regione cinematografica.

Art. 8 Riscossione della tassa

¹ Le imprese di distribuzione e di proiezione della regione cinematografica interessata dalla tassa annunciano il numero degli ingressi a pagamento realizzati in un mese entro il giorno 15 del mese successivo.

² L'Ufficio emette fattura mensilmente. Il termine di pagamento è di 30 giorni.

³ Un pagamento tardivo comporta un interesse di mora del 5 per cento.

Art. 9 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale nasce al momento della fatturazione.

Art. 10 Prescrizione

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni dalla sua esigibilità.

Art. 11 Destinazione dei proventi della tassa

La destinazione dei proventi della tassa è oggetto di una decisione formale dell'Ufficio o di un contratto di diritto pubblico tra il medesimo e il beneficiario della sovvenzione.

Art. 12 Soppressione della tassa

Nel momento in cui la pluralità dell'offerta prevista dalla legge è ripristinata, il Dipartimento sopprime l'obbligo della tassa. La tassa non può essere percepita ininterrottamente per più di tre anni.

Art. 13 Esenzione dall'obbligo della tassa

¹ L'esenzione dall'obbligo della tassa, conformemente all'articolo 22 della legge, discende da un contratto di diritto pubblico tra le imprese di distribuzione e di proiezione interessate e l'Ufficio.

² Le imprese di distribuzione e di proiezione si impegnano a sostenere la pluralità dell'offerta di una determinata regione cinematografica mediante un contributo che va oltre quanto chiesto nell'articolo 17 della legge, in particolare mediante:

- a. la promozione di una pluralità dell'offerta superiore alla media;
- b. la promozione delle offerte in mercati di nicchia; oppure

- c. la concessione di condizioni particolari per le imprese di distribuzione e di proiezione che promuovono pluralità dell'offerta e qualità ai sensi delle lettere a e b.

³ L'Ufficio comunica alle associazioni responsabili degli accordi il contenuto dei contratti conclusi.

Capitolo 3: Obbligo di registrazione e di notifica

Sezione 1: Obbligo di registrazione

Art. 14

¹ L'Ufficio tiene il registro pubblico conformemente all'articolo 23 della legge.

² Le imprese di distribuzione e di proiezione soggette all'obbligo di registrazione si annunciano spontaneamente all'Ufficio.

³ Nell'annuncio figurano nome, scopo aziendale e sede dell'impresa.

⁴ Le imprese di proiezione comunicano inoltre nome e numero degli schermi in esercizio e, se l'impresa è una persona giuridica, i membri della sua direzione.

⁵ Ogni cambiamento concernente i dati secondo i capoversi 3 e 4 dev'essere comunicato spontaneamente all'Ufficio entro 30 giorni.

Sezione 2: Obbligo di notifica

Art. 15 Obbligo di notifica per le imprese di produzione sostenute e per le imprese di distribuzione

¹ Per ogni film, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione indicano:

- a. il titolo originale, il titolo nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri SUISA o ISAN;
- b. i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnatamente:
 1. il regista,
 2. lo sceneggiatore,
 3. il produttore e i coproduttori,
 4. gli interpreti principali,
 5. il compositore della musica originale;
- c. il genere di film;
- d. il Paese produttore, i Paesi coproduttori e la lingua originale;
- e. l'anno di produzione e la data della prima visione svizzera;

f. la durata (in minuti), il colore, il formato, le condizioni di proiezione, il sistema sonoro e le versioni linguistiche delle copie importate;

g. il titolare dei diritti d'autore;

h. il numero di ingressi realizzati annualmente in Svizzera.

² La lettera b numeri 2, 3 e 5 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l'estero.

Art. 16 Obbligo di notifica per le imprese di proiezione

Le imprese di proiezione notificano settimanalmente:

- a. il numero degli ingressi a pagamento per film e per schermo, compresi gli arrangiamenti forfettari conteggiati;
- b. le versioni linguistiche proiettate;
- c. gli schermi in esercizio;
- d. il numero delle proiezioni.

Art. 17 Competenze

¹ Il Dipartimento designa l'organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all'articolo 24 della legge e agli articoli 15 e 16 della presente ordinanza. La raccolta è di competenza dell'Ufficio federale di statistica. Essa può essere affidata a un'organizzazione privata.

² Se la raccolta dati è affidata a un'organizzazione privata, quest'ultima è soggetta all'obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio federale di statistica. L'organizzazione privata designata per la raccolta dei dati li può rendere accessibili all'Ufficio federale di statistica mediante una procedura di richiamo. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell'organizzazione privata.

³ L'Ufficio federale di statistica analizza all'attenzione dell'Ufficio i dati pertinenti per la valutazione della pluralità dell'offerta. Esso può comunicare questi dati all'Ufficio in forma non anonima mediante una procedura di richiamo.

⁴ Le divergenze tra i dati forniti dalle imprese di distribuzione e quelli comunicati dalle imprese di proiezione sono appianate a intervalli regolari presso l'organo incaricato della raccolta dei dati.

Capitolo 4: Commissione federale della cinematografia

Art. 18

La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione e del perfezionamento, dell'archiviazione e della cultura cinematografica. Le autorità culturali dei Cantoni e la fondazione Pro Helvetia vi hanno un rappresentante ciascuna.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 24 giugno 1992² sulla cinematografia e l'ordinanza del 25 novembre 1992³ concernente le tasse sulle autorizzazioni di distribuzione di film sono abrogate.

Art. 20 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 6 ottobre 1997⁴ sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 20b

...

Art. 21 Disposizioni transitorie

¹ Le imprese di distribuzione e di proiezione, soggette all'obbligo di registrazione si annunciano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² L'obbligo di notifica conformemente agli articoli 15 e 16 vale per tutti i film prodotti, distribuiti o proiettati dal 1° gennaio 2002.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2002.

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE
PER IL CINEMA

DIREZIONE GENERALE

² [RU 1992 1554, 1993 2001, 1996 2243 n. I 25 3262]

³ [RU 1992 2487]

⁴ RS 784.401. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.